



DISCIPLINARE DI GARA

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DEL PATRIMONIO DI ARTE GENOVA E/O GESTITO RICORRENDO AI BENEFICI FISCALI DI CUI AL DL 19.05.2020 N. 34 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 17.07.2020 N. 77 – **AMBITO 8.**

CUP: C14F22000150003 – CIG: 9360378C46

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Denominazione: SUAR – Sez. ARTE GENOVA - Sede: VIA BERNARDO CASTELLO 3

Telefono: 010/5390257

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.arte.ge.it

Sito WEB: www.arte.ge.it

Procedura di affidamento: procedura aperta.

Tipologia: affidamento in partenariato pubblico-privato della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione dei lavori di efficientamento energetico e della successiva gestione.

Luogo di esecuzione: PATRIMONIO DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE ARTE GENOVA

Criterio di valutazione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 2, e degli art. 183, c. 4-6, del D.Lgs. 50/2016 (Codice), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come specificato nel successivo Art. 18.

Valore stimato: € 18.906.663,19, determinato ai sensi dell'art. 167 del Codice, non imponibile IVA ex co. 1, n. 6, art. 9 del D.P.R. 633/72, al netto di altre imposte e contributi di legge se dovuti.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Paolo Spanu.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTE: Telematica – Piattaforma Sintel (artt. 40 e 52, D.Lgs. n. 50/2016)

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 19/09/2022 ore 18,00

Sommario

Articolo 1. PREMESSA.....	3
Articolo 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	4
Articolo 3. OGGETTO DEL CONTRATTO	4
3.1 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	4
3.2 IMPORTO A BASE DI GARA	5
3.3 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OPZIONALI).....	7
3.4 DIRITTO DI PRELAZIONE	7
3.5 TRACCIABILITÀ	7
Articolo 4. INFORMAZIONI GENERALI	7
4.1 SOPRALLUOGO.....	7
4.2 CHIARIMENTI.....	7
4.3 COMUNICAZIONI	8
4.4 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	8
4.5 DURATA DEL CONTRATTO	8
Articolo 5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA - REQUISITI	9
5.1 REQUISITI GENERALI	9
5.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	9
5.3 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER IL CONCESSIONARIO	9
5.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	9
5.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	10
5.3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	10
5.4 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	11
5.5 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA PROGETTAZIONE	11
5.5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	11
5.5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	13
5.5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	13
5.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	14
5.6.1 SPECIFICHE PER I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER IL CONCESSIONARIO:	15
5.6.2 SPECIFICHE PER I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ESECUTORE LAVORI:.....	15
5.6.3 SPECIFICHE PER I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER IL PROGETTISTA:.....	15
5.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI E LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA.....	16
5.7.1 REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI:	16
5.7.2 REQUISITI DI PROGETTISTI:	16
6 AVVALIMENTO	17
7 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 18	
7.1 DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE)	18
7.2 REFERENZE BANCARIE:	18
7.3 GARANZIE:	18
7.4 CONTRIBUTO ANAC:	20
7.5 Documento "PassOE"	21

7.6 ATTESTAZIONI SOA.....	21
7.7 ESCLUSIONI E SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	22
9 CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA.....	27
10 CONTENUTI DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	28
11 TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	29
12 SVOLGIMENTO DELLA GARA.....	29
13 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO	30
14 STIPULA DEL CONTRATTO	30
15 CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE	30
16 SUPPALTO.....	31
17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	31
18 FORO COMPETENTE	33

Articolo 1. PREMESSA

Con Decreto dell'Amministratore Unico n. 320 del 03/08/2022, la Stazione Appaltante ha valutato positivamente la fattibilità della proposta per l'affidamento di un Partenariato Pubblico-Privato avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di interventi di efficientamento energetico di edifici del patrimonio di ARTE Genova e/o gestito ricorrendo ai benefici fiscali di cui al DL 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17.07.2020, n. 77.

Con lo stesso Decreto la Stazione Appaltante ha approvato l'indizione della gara per affidare, ai sensi dell'art. 183, co. 15 e 16, il suddetto contratto di partenariato. L'individuazione dell'operatore economico che abbia presentato migliore offerta avverrà ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice), mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del Codice.

È riconosciuto al promotore, nei termini stabiliti dalla legge, un diritto di prelazione nell'aggiudicazione della gara.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice, le spese per la pubblicazione di cui agli articoli 29, 72 e 73 del Codice stesso dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante da parte dell'Aggiudicatario della presente procedura entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali costi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in € 5.000,00 I.V.A. compresa.

Rimane altresì inteso che sono a carico dell'Aggiudicatario, a titolo di rimborso spese, tutti gli ulteriori costi (nessuno escluso) sostenuti per l'attività amministrativa di aggiudicazione del contratto (avvisi, proroghe e/o rettifiche del bando, commissioni, ecc.) che la Stazione Appaltante si riserva di rendere noto in sede della comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m. e i.

Si evidenzia inoltre che sono a carico del promotore, in caso di esercizio della prelazione, le spese sostenute dall'Aggiudicatario per la presentazione dell'offerta.

Articolo 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Proposta del promotore ai sensi dell'art. 183 co. 15 del D.Lgs. 50/2016 che è stata oggetto di dichiarazione di fattibilità, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

Elaborati Progettuali:

Schema di convenzione

Specifiche di Gestione

Matrice dei rischi

Disegni e documentazione patrimoniale

DUVRI

Bando di gara;

Disciplinare di gara;

Allegati al Disciplinare di gara:

Istruzioni presentazione gara telematica

Documentazione e modulistica per presentare l'offerta:

DGUE;

Modulo dichiarazioni 1;

Modello di Offerta Economica;

Mod. A.T.I.;

Mod. avalimento;

Modello – dichiarazione familiari conviventi

Tabella riassuntiva dei valori del partenariato

Articolo 3. OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il contratto ha ad oggetto l'affidamento, per gli edifici di cui all'allegato 1 al presente disciplinare:

- dei servizi di ingegneria consistenti nella predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo compreso il coordinamento della sicurezza dei lavori di riqualificazione energetica
- dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica;
- della successiva gestione comprensiva della manutenzione ordinaria e delle attività di monitoraggio delle prestazioni energetiche;
- dell'eventuale manutenzione straordinaria extra-canone

L'inserimento nel contratto degli edifici nei quali sono presenti proprietari privati è subordinata all'approvazione del progetto di fattibilità risultato aggiudicatario dall'assemblea condominiale;

L'inserimento nel contratto degli edifici di proprietà comunale è subordinata al perfezionamento degli atti di cui alla DGC-2021-176;

Fatto salvo quanto previsto in convenzione e matrice dei rischi relativamente alla verifica di regolarità urbanistica degli immobili.

La Stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di interrompere o non aggiudicare la procedura o di revocare l'aggiudicazione, senza che i partecipanti e/o l'aggiudicatario possano accampare pretese per compensi, indennizzi, risarcimenti o altre forme di ristoro.

È posta a base di gara la proposta presentata dalla costituenda A.T.I. EUROPAM S.P.A. (MANDATARIA), EDILNET S.R.L. E RS SERVICE S.R.L. (MANDANTI), di cui è stata approvata la fattibilità tecnico-economica

Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	45320000-6	P	Lavori
SERVIZI DI INGEGNERIA	71300000-1	S	Scorporabile non sub appaltabile
SERVIZI GESTIONALI	71314000 - 2	S	Subappaltabile
	50000000 -5	S	Subappaltabile

3.2 IMPORTO A BASE DI GARA

Il canone annuale di gestione a carico dell'Amministrazione, proposto dal promotore e posto a base di gara, ammonta a **387.500,00 €/anno**, di cui **778,26 €/anno** per oneri di sicurezza interferenze, così ripartiti:

- Quota Manutenzione Ordinaria pari a **23.800,00 €/anno**;
- Quota Servizi Gestionali pari a **53.700,00 €/anno**;

per complessivi € **387.500,00**, nell'arco dei 5 anni contrattuali.

L'importo a carico dell'aggiudicatario per la realizzazione dei lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico previsti nel progetto di fattibilità, ammonta complessivamente ad € 18.519.163,19 (IVA esclusa), di cui:

- per interventi di efficientamento € 15.318.468,77 (oneri fiscali esclusi) (di cui oneri della sicurezza € 459.554,06);
- per servizi di ingegneria € 3.200.694,42 (oneri fiscali esclusi) di cui € 2.556.538,00 per progettazione;

LAVORAZIONI TOTALI OGGETTO DEL CONTRATTO

CATEGORIA / CLASSIFICA		A	B	C=A+B	%	Prevalente o scorporabile
	Qualificazione obbligatoria	Interventi di efficientamento	Oneri per la sicurezza	totale		
	SI/NO	€	€	€		
OG 1 (opere edili)	SI	9.159.850,18 €	283.294,33 €	9.443.144,51 €	61,65%	PREV.
OG11	SI	1.731.418,53 €	53.549,03 €	1.784.967,56 €	11,65%	Scorporabile e subappaltabile
OS6	NO	3.967.646,00 €	122.710,70 €	4.090.356,70 €	26,70%	Scorporabile e subappaltabile

SERVIZI DI INGEGNERIA

Categoria	ID Opere	Corrispondenz aL. 143/49	Grado di complessità	Importo
Edilizia	E.20	I/c	0,95	€ 1.800.976,30
Impianti meccanici	IA.02	III/b	0,85	€ 755.561,70

SERVIZI GESTIONALI

n.	Descrizione prestazioni	CPV	Importo
A)	SERVIZI		
1	Servizi di riparazione e manutenzione	50000000.5	€/anno 23.800,00 €
2	Servizi energetici e affini	71314000-2	€/anno 53.700,00 €

3.3 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OPZIONALI)

Per quanto concerne gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria extra-canone la Stazione Appaltante ha stimato un plafond pari a **15.000,00 €/anno**. Tali interventi saranno remunerati sulla base del prezzario DEI o del Prezzario della Regione Liguria 2021 scontati del 25%.

Si segnala, in ogni caso, che la Stazione Appaltante non ha alcun obbligo di spesa di suddetto plafond. Tale plafond non deve nemmeno essere considerato dai concorrenti ai fini dell'elaborazione del Piano Economico Finanziario richiesto al successivo articolo 10.

3.4 DIRITTO DI PRELAZIONE

Se il promotore non risultasse aggiudicatario può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il diritto di prelazione e diventare aggiudicatario, se dichiara di impegnarsi da adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice, se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 del medesimo articolo. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta ai sensi del comma 15, dell'art. 183 del Codice e nei limiti indicati dal predetto comma 9.

L'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta è pari a € 440.000,00 (oltre IVA).

3.5 TRACCIABILITÀ

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 4. INFORMAZIONI GENERALI

4.1 SOPRALLUOGO

Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dello stato dei luoghi e ai fini della predisposizione dell'offerta di gara, le imprese concorrenti dovranno obbligatoriamente procedere con il sopralluogo su tutti gli edifici oggetto della presente procedura. In sede di gara, la Commissione di gara verificherà insieme al competente Responsabile del Procedimento (R.U.P.) il corretto adempimento di tali sopralluoghi dandone atto nella verbalizzazione della relativa seduta.

A tal fine, l'impresa concorrente dovrà effettuare accurate visite presso gli edifici oggetto degli interventi.

Il sopralluogo può essere prenotato, in data da concordare con il Responsabile del Procedimento, al n. 010.5390257.

Del sopralluogo verrà redatto apposito Verbale.

E' esentato dall'obbligatorietà del sopralluogo il soggetto proponente.

Le Imprese potranno presenziare con il loro Titolare o Legale Rappresentante o Direttore Tecnico o Procuratore o dipendente delegato, ciascun soggetto munito di documentazione comprovante la propria legittimità giuridica (attestato SOA, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., Procura Notarile, delega).

4.2 CHIARIMENTI

Si rimanda all'Allegato del presente Disciplinare contenete le indicazioni per la presentazione della gara telematica.

4.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, all'atto della registrazione alla Piattaforma telematica, l'indirizzo PEC o, solo per gli operatori non stabiliti in Italia, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Salvo quanto disposto nel punto 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti all'atto della registrazione alla Piattaforma telematica.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo dell'indirizzo PEC o, per gli operatori non stabiliti in Italia, di posta elettronica, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante all'indirizzo PEC, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato ricevimento delle comunicazioni.

Le eventuali modifiche dell'indirizzo PEC (o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, di posta elettronica) dovranno essere riportate anche nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla Piattaforma telematica.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capofila/consorzio all'indirizzo di posta elettronica PEC indicato all'atto della registrazione alla Piattaforma telematica si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati o in qualsiasi modo riuniti.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4.4 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano ai documenti di gara copia per immagine su supporto informatico della ricevuta, che può essere caricata sul Portale senza sottoscrizione digitale.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

4.5 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di partenariato avrà una durata così articolata:

Fase 1 - per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica: dalla data di sottoscrizione del Contratto fino alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica previsti dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario;

Fase 2 - per l'esecuzione dei servizi manutentivi e gestionali: dalla data del collaudo dell'opera e comunque non prima di 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori avrà una durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di consegna degli edifici, secondo quanto specificato nella Convenzione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi

- o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Articolo 5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA - REQUISITI

5.1 REQUISITI GENERALI

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016 in possesso dei dovuti requisiti.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici devono possedere, in tutti i casi di esecuzione in proprio di attività di cui all'art. 1, co. 53, L. 190/2012 e pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). In caso di RTI di tipo verticale, tale requisito non deve essere posseduto dal soggetto che effettuerà la sola attività di progettazione.

Non è ammessa la partecipazione alla presente gara da parte di operatori economici singolarmente e contemporaneamente, quale componenti di un raggruppamento temporaneo e/o consorzio ordinario di concorrenti, né la presenza contestuale dello stesso operatore economico in più raggruppamenti e/o consorzi ordinari, pena esclusione sia del singolo concorrente che del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario.

5.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

5.3 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER IL CONCESSIONARIO

5.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a. Esenzione dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- b. Iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero in altro Albo o registro professionale per l'attività per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per i raggruppamenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) e i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere f) e g) del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto da tutte le imprese.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto da tutte le imprese.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- c. Essere in regola, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE e nel Modulo dichiarazioni 1 allegati alla

documentazione di gara.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'operatore economico, nel DGUE, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

▪ **Referenze bancarie (da presentare insieme all'offerta – Busta Documentazione Amministrativa)**

- n. 1 dichiarazione sottoscritta da primario istituto finanziatore di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione coerentemente con i contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario

Parametri di Fatturato e capitale sociale (da dichiarare nel DGUE – per accelerare la fase di verifica è consigliato presentare già in fase di offerta la documentazione dimostrativa):

- a. attestazione di aver realizzato nel corso degli ultimi cinque esercizi un fatturato medio non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento e, quindi un fatturato medio non inferiore ad € 1.851.916,32;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività **da meno di cinque anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- a. capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto, quindi non inferiore ad € 925.958,16

Tale requisito può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

5.3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

(da dichiarare nel DGUE – per accelerare la fase di verifica è consigliato presentare già in fase di offerta la documentazione dimostrativa):

- b. avere svolto, negli ultimi cinque anni, servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero non inferiore ad € 925.958,16;
- c. avere effettuato, negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento ossia non inferiore ad € 370.383,26;

In alternativa ai requisiti previsti delle lettere c) e d), l'operatore economico può incrementare i requisiti previsti dal comma precedente, lettere a) e b), nella misura fissata in **1,5 volte**.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, lett. a-ii)

del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione nonché del buon esito dei servizi erogati;
- certificazioni rilasciate dai committenti attestanti il buon esito dei servizi con specificazione dell'oggetto del contratto, del periodo di esecuzione e del codice CIG e delle relative fatture quietanziate;
- *(a corredo e in aggiunta a quanto sopra)* copia dei contratti e/o capitolati speciali da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti con buon esito.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione nonché del buon esito dei servizi erogati;
- copia dei contratti e relativi capitolati se presenti da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti ed il periodo di durata e delle relative fatture quietanziate;
- *(a corredo e in aggiunta a quanto sopra)* dichiarazione del committente privato circa l'esecuzione dei servizi dichiarati dal concorrente e del buon esito dei servizi erogati.

5.4 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

(da dichiarare nel DGUE o presentare la documentazione dimostrativa):

Per partecipare alla presente gara, i concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso - ai sensi dell'art. 84 del Codice - di Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere:

La comprova del requisito è fornita mediante il certificato stesso.

5.5 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA PROGETTAZIONE

Il valore dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione è stimato in complessivi € 2.556.538,00 ed include tutte le altre prestazioni accessorie (redazione APE, asseverazioni e quant'altro necessario per l'accesso ai benefici fiscali del Superbonus) e spese generali, ed escludendo l'IVA.

Ai fini della qualificazione per la progettazione i concorrenti potranno, indicando espressamente l'opzione prescelta in sede di offerta, affidare l'incarico di progettazione dei lavori oggetto del contratto di partenariato:

- ai tecnici/progettisti appartenenti alla propria struttura, qualora siano in possesso di attestazione SOA di costruzione e progettazione adeguata alle categorie previste dal contratto di partenariato, partecipanti singolarmente o in raggruppamento / consorzio. Il concorrente deve specificare il possesso dell'eventuale SOA di costruzione e progettazione nel DGUE;
- a tecnici/progettisti esterni, nel caso in cui i concorrenti non siano in possesso di attestazione SOA di costruzione e progettazione adeguata alle categorie previste dal partenariato o in alternativa siano adeguatamente qualificati per la sola costruzione. In ogni caso i progettisti incaricati nelle forme di cui sopra dovranno attestare in sede di gara, oltre alla non sussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, di possedere a pena di esclusione i requisiti di seguito indicati, mediante compilazione dell'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante denominato "DGUE Progettisti".

5.5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

- a. Devono essere posseduti i requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel modello denominato "DGUE PROGETTISTI", nella Parte IV: Criteri di selezione – Sezione A: Idoneità.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- b. In caso di società e/o consorzi: Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro /gruppo di progettazione

Per il professionista che espleta l'incarico di progettazione

- c. Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza:

- d. I requisiti di cui all'art. 98 commi 1 e 2 del d.lgs. 81/2008.

Per la comprova del requisito il concorrente dovrà fornire copia del titolo di studio, degli attestati di regolare esecuzione del servizio rilasciati dai datori di lavoro e degli attestati di frequenza.

N.B. Il progettista incaricato in forma singola o associata, deve indicare:

- e. i nominativi dei professionisti incaricati della progettazione esecutiva nonché la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo;
- f. il nominativo del coordinatore, persona fisica, incaricato dei rapporti tra le eventuali, varie prestazioni specialistiche;
- g. il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nonché la qualifica professionale e i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti di cui al D. Lgs. 81/2008;
- h. in caso di raggruppamento, obbligatorio in caso di più professionisti associati o candidati, la quota di partecipazione di ciascun professionista, nonché il nominativo del giovane professionista associato, iscritto all'Albo professionale da meno di 5 anni;

Ai sensi delle Linee Guida n. 1, approvate dal Consiglio ANAC con Delibera n. 973 del 14/09/2016, aggiornate con Delibera n. 138 del 21/02/2018, (capo II, art. 2 par.1) sono ammissibili alla procedura anche i progettisti che hanno redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica a base di gara.

5.5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

(da dichiarare nel DGUE del progettista, se in ATI, se indicato, e/o presentare la documentazione dimostrativa)

I concorrenti pertanto devono essere in possesso dei requisiti di seguito individuati per la progettazione, facendo riferimento alla ripartizione delle prestazioni progettuali come da seguente tabella:

Classe	Descrizione	L. 143/49 Classi e Categorie	Importo dei lavori di progetto (€)
E.20	Lavori edili	I/c	13.533.501,21
IA.02	Lavori impiantistici	III/c	1.784.967,56

In base alle Linee Guida n. 1 emanate dall'ANAC in materia di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, i requisiti richiesti sono:

- a. il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari a all'importo stimato per i servizi di progettazione:

Edilizia	E.20	I/c	€ 1.800.976,30
Impianti meccanici	IA.02	III/c	€ 755.561,70

5.5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

(da dichiarare nel DGUE del progettista, se in ATI, se indicato, e/o presentare la documentazione dimostrativa)

- b. avvenuto espletamento, nell'ultimo decennio, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale non inferiore all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
- c. avvenuto svolgimento, nell'ultimo decennio, di n. 2 servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento.

La comprova dei requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione

dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione nonché del buon esito dei servizi erogati;

- certificazioni rilasciate dai committenti attestanti il buon esito dei servizi con specificazione dell'oggetto del contratto, del periodo di esecuzione e del codice CIG e delle relative fatture quietanziate;
- copia dei contratti e/o capitolati speciali da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti con buon esito.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, nonché del buon esito dei servizi erogati;
- copia dei contratti e relativi capitolati se presenti da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti ed il periodo di durata e delle relative fatture quietanziate;
- (in aggiunta a quanto sopra) eventuale dichiarazione del committente privato circa l'esecuzione dei servizi dichiarati dal concorrente e del buon esito dei servizi erogati.

Nel caso di operatori economici concorrenti costituiti da meno di un decennio, il requisito può essere dimostrato anche facendo riferimento ad un periodo temporale inferiore al decennio, fermo restando che il servizio/servizi espletati devono avere importo complessivo a quello richiesto.

Si precisa che i servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel periodo (decennio o quinquennio) come sopra indicato, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

5.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, il raggruppamento temporaneo specifica in sede di domanda di partecipazione, le parti di servizio e/o di lavori che ciascuna impresa intende assumere, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica sulla serietà ed affidabilità dell'offerta in relazione all'oggetto e all'entità delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati; tuttavia la scomposizione in singole prestazioni sul lato interno del raggruppamento non significa che sul lato esterno vengano meno i connotati tipici del raggruppamento di tipo orizzontale sul piano della responsabilità solidale che, con la presentazione dell'offerta congiunta, gli operatori economici riuniti in RTI orizzontale assumono nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate alla Tabella riportata all'art. 3.1 come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Si precisa che, in caso di raggruppamento misto, si applica prima la regola del raggruppamento verticale (in base alla quale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, la mandataria deve eseguire la prestazione principale, anche in termini economici, e la mandante deve eseguire la prestazione secondaria, anche in termini economici) e, per le singole prestazioni (principale e secondaria), eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest'ultimo (in base alla quale, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, la mandataria sarà quella che dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria, intesa anche in termini economici, ferma

restando la responsabilità di tipo solidale tra tutti i componenti del sub-raggruppamento "orizzontale" sulla prestazione eseguita).

Si precisa, inoltre, che l'operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del raggruppamento, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria (potendo quindi risultare "capiante" solo per la sua quota), in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultima.

5.6.1 SPECIFICHE PER I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER IL CONCESSIONARIO:

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al punto 7.1.1 lett. a), deve essere posseduto - a seconda della tipologia - da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Con riferimento a requisiti relativi al fatturato globale e allo svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi analoghi di cui ai precedenti punti 5.3.2 e 5.3.3 devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento, fermo restando che ciascuno di detti requisiti deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento degli stessi.

5.6.2 SPECIFICHE PER I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ESECUTORE LAVORI:

Per quanto concerne i lavori, in caso di raggruppamento orizzontale (dove ciascun membro esegue parte dei lavori) o verticale (in cui i lavori sono eseguiti da una o più mandanti) la SOA dovrà essere posseduta da ciascun soggetto che esegue i lavori in proporzione alle categorie e classifiche assunte, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia. In caso di raggruppamento misto (nel quale ci sarà un raggruppamento che esegue i servizi e un raggruppamento che esegue i lavori) la SOA dovrà essere posseduta dal/dai soggetti che eseguono i lavori secondo le regole previste dal Codice in materia di raggruppamenti orizzontale e verticali.

5.6.3 SPECIFICHE PER I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER IL PROGETTISTA:

In caso di riunione temporanea di progettisti (costituita o costituenda) incaricata della progettazione, si precisa che:

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 5.5.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5.5.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- c. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- d. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 5.5.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 5.5.1 lett. d) relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 5.5.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 5.5.3 lett. a)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 5.5.3 lett. a)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 5.5.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 5.5.3 lett. b) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

5.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI E LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

5.7.1 REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI:

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al punto 5.3.1 lett. b), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti relativi al fatturato globale e allo svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi analoghi di cui ai precedenti punti 5.3.2 e 5.3.3 devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere o i requisiti della propria struttura o quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

5.7.2 REQUISITI DI PROGETTISTI:

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 5.5.1 lett. a) devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- b. per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5.5.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 5.5.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel

gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 5.5.1 lett. d), relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

6 AVVALIMENTO

Alle condizioni e nei limiti consentiti dall'art. 89, il concorrente può fare ricorso all'avvalimento per soddisfare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e i requisiti di capacità tecnica.

Con riferimento alle SOA, trova applicazione l'art. 89 comma 11 del d.lgs. 50/2016.

In nessun caso è consentito ricorso all'avvalimento per i requisiti generali di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.

In conformità a quanto stabilito all'art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, l'impresa concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta di possedere i requisiti oggetto di avvalimento (già dichiarati nel DGUE) e si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Con specifico riferimento al possesso dei requisiti soggettivi dell'impresa ausiliaria, si precisa che nel caso in cui risulti oggettivamente impossibile ottenere la dichiarazione sottoscritta dai soggetti cessati dalla carica ai sensi dell'art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, sarà possibile per l'impresa ausiliaria produrre un'analoga dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale il medesimo attesti "per quanto di propria conoscenza e secondo quanto risultante dagli atti di impresa" l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione in originale o in copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti dichiarati nel DGUE a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto dovrà riportare, a pena di nullità, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di partenariato.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie;
- l'ausiliario non può a sua volta avvalersi di un altro soggetto;
- non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 che della stessa impresa ausiliaria
- si avvalga più di una impresa concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla disciplina di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.

7 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

Si precisa che in caso di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano tutti documenti dovranno essere corredati da traduzione giurata.

Per le modalità di caricamento della documentazione sul portale Sintel (Piattaforma sulla quale si svolgerà la gara telematica), si rimanda all'Allegato contenente specifiche indicazioni.

7.1 DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE)

Il DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto utilizzando il modello proposto nella Modulistica a base di gara, **nel quale ciascun concorrente dovrà attestare il possesso di tutti i requisiti richiesti al precedente art. 5;**

Il modello DGUE deve essere debitamente sottoscritto (digitalmente) dal soggetto dichiarante e deve essere corredato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;

N.B. in caso di ricorso al subappalto o all'avvalimento, ciascun subappaltatore (se individuato) e/o ciascuna impresa ausiliaria deve sottoscrivere e presentare un proprio DGUE in conformità a quanto previsto sopra.

In caso di partecipazione alla gara in R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo), ogni componente deve presentare un proprio *DGUE*, specificando i ruoli di capogruppo e mandanti, nonché la quota percentuale del servizio che sarà svolta da ciascuna delle imprese in raggruppamento (o consorzio); in caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sia il Consorzio che ciascuna delle imprese consorziate indicate quali concorrenti, dovranno produrre il proprio DGUE.

In caso di indicazione del Progettista, quest'ultimo deve presentare un proprio DGUE con la dichiarazione del possesso dei requisiti corredato, all'interno del DGUE o separatamente, di una dichiarazione irrevocabile di disponibilità alla progettazione in caso di aggiudicazione.

7.2 REFERENZE BANCARIE:

- n. 1 dichiarazione sottoscritta da primario istituto finanziatore di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione coerentemente con i contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

7.3 GARANZIE:

7.3.1. Garanzia provvisoria.

L'offerta deve essere corredata da una garanzia dell'importo di € 1.851.916,32 pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'investimento, da prestarsi a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fidejussione intestata ad A.R.T.E. Genova, beneficiario.

Nel caso di cauzione, essa deve essere costituita, a scelta dell'offerente, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso Banca Carige S.p.A: Codice IBAN IT 85U06 1750 1401 0000 0131 0590 a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso di costituzione mediante fidejussione la garanzia:

- o dovrà essere costituita esclusivamente mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Stazione Appaltante, in merito alle fidejussioni rilasciate da intermediari, prende atto di quanto specificato nel comunicato del

Presidente dell'A.N.A.C. del 01/07/2015;

- dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del Codice, relativa alla cauzione definitiva, in favore del Concedente, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La polizza deve riportare l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per 180 (centottanta) giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa come sopra descritta, dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto secondo quanto alle condizioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7, l'operatore economico segnala all'interno del DGUE, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, allegando copia conforme l'originale dei documenti attestanti il diritto alla riduzione.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o G.E.I.E.) a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il G.E.I.E., a pena di esclusione.

La cauzione provvisoria si svincola automaticamente con la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva alla ditta concorrente; pertanto, non sarà restituito nessun documento ai concorrenti.

La fideiussione deve essere sottoscritta dal soggetto rappresentante l'istituto emittente, con firma originale, per esteso, in forma leggibile ed accompagnata da una dichiarazione, attestante il titolo abilitativo del soggetto che sottoscrive in nome e per conto dell'istituto emittente la polizza.

Qualora la fideiussione venga rilasciata da Istituto di intermediazione finanziaria dovrà altresì essere documentato o dichiarato che quest'ultimo è iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di Polizza di cui al D.M. Ministero Sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 48 del Codice, le garanzie fideiussorie e assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48, comma 5 del Codice.

Nel caso di raggruppamenti temporanei orizzontali di cui all'art. 48 del Codice, per potersi avvalere delle riduzioni della garanzia di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, le certificazioni e/o i requisiti devono essere possedute/i da tutte le imprese.

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, per potersi avvalere delle riduzioni della garanzia di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, le certificazioni e/o i requisiti devono essere possedute/i dal consorzio o da almeno una delle imprese consorziate.

La garanzia, in ogni caso, deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata automaticamente con la comunicazione di aggiudicazione del contratto, pertanto la Stazione Appaltante non restituirà la cauzione presentata in sede di gara.

7.3.2. Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del Codice.

L'offerta deve essere corredata da una cauzione, di importo pari almeno al 2,5% del valore dell'investimento (garanzia per il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno), ovvero pari ad € 462.979,08. La cauzione potrà essere costituita a scelta dell'offerente sotto forma di:

- bonifico bancario, assegno circolare, o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso la Tesoreria comunale della Stazione Appaltante;
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Nel caso di costituzione mediante fideiussione la garanzia firmata digitalmente dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

7.4 CONTRIBUTO ANAC:

Documentazione comprovante l'effettuazione del versamento a titolo di contributo di gara dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): € **200,00**.

Per eseguire il versamento è necessario iscriversi *on line* al Servizio Riscossione Tributi raggiungibile dalla *homepage* sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it > Servizi > Servizi online > Servizio Riscossione Contributi).

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (*da stampare e allegare all'offerta*) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (*lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta*).

In caso di costituiti o costituendi R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti, il versamento dovrà essere effettuato dalla capogruppo.

7.5 Documento “PassOE”

rilasciato tramite il servizio “AVCpass” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti. Le imprese interessate a partecipare alla presente gara, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (www.avcp.it > Servizi > Servizi online > AVCpass) seguendo le relative istruzioni.

7.6 ATTESTAZIONI SOA

1) Adeguata Attestazione di qualificazione S.O.A., in corso di validità.

2) Attestato **SOA per progettazione**, da presentare se il soggetto offerente è in possesso della qualificazione (in alternativa il progettista può essere in costituenda A.T.I. oppure essere indicato dall’operatore economico offerente e pertanto dovrà presentare un proprio DGUE contenente la dichiarazione irrevocabile di eseguire la progettazione in caso di aggiudicazione).

In caso di avvalimento, la documentazione necessaria è quella indicata nel precedente Articolo 6 del presente Disciplinare di Gara.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché l’oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.

In funzione meramente acceleratoria della procedura di gara, ai fini dell’acquisizione dell’informativa antimafia di cui all’articolo 91 del d.lgs. n. 159/2011, scheda denominata “Modello – dichiarazione familiari conviventi”, allegato alla documentazione di gara, compilato da ciascuno dei soggetti indicati nel modulo denominato “Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione sostitutiva”, anch’esso allegato alla documentazione di gara.

Si specifica che detto documento deve essere compilato:

- da ciascuno dei soggetti indicati nel modulo denominato “*Istruzioni – soggetti sottoposti alla verifica antimafia (art. 85 del d.lgs. 159/2011)*”, anch’esso allegato alla documentazione di gara;
- ai sensi dell’articolo 80, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 come modificato dal d.lgs. n. 56/2017, anche dagli institori ed eventuali procuratori generali;
- dagli eventuali soggetti di cui ai punti che precedono che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

In caso di presentazione di offerta mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento, la documentazione di che trattasi dovrà essere prodotta tanto con riferimento all’impresa avvalente che con riferimento all’impresa ausiliaria; in caso di GEIE, associazione o raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio ordinario di concorrenti, anche costituendi, da tutte le imprese coinvolte.

7.7 ESCLUSIONI E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, si dà atto che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non saranno ammesse offerte condizionate, con riserva o contemplanti opzioni.

Saranno altresì esclusi i concorrenti che abbiano inserito elementi dell'offerta economica in plichi diversi da quelli indicati nel presente disciplinare, contravvenendo così all'obbligo di segretezza dell'offerta economica fino al termine delle operazioni di valutazione dell'offerta tecnica.

Non sono ammesse offerte con riferimento ad altro appalto o altro contratto di concessione. Non sono ammesse offerte sostitutive a quelle presentate. Non sono ammesse offerte aggiuntive a quelle presentate.

8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà alla offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e sotto criteri di valutazione e relativi pesi e sotto pesi di seguito indicati e nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi adottati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione aggiudicatrice composta da esperti nelle specifico settore oggetto del contratto, nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della costituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice, dalla stazione appaltante secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate.

Il criterio di aggiudicazione scelto ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice è dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e con l'applicazione dei seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA TECNICA [Composto da A), B) e C)] – Totale punti 80

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

A) Risparmio energetico annuo garantito (max 25 punti)

Tale criterio è volto a valutare l'entità del risparmio energetico annuo che il Concorrente si impegna a garantire per ciascun anno della durata contrattuale. Il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula

$$P_{A,X} = \frac{REA_X}{REA_M} * 25$$

dove:

$P_{A1,X}$ = punteggio assegnato per il criterio A1 all'offerta del Concorrente "X"

REA_X = risparmio energetico normalizzato in MWh/anno di energia primaria offerto dal Concorrente X

REA_M = risparmio energetico normalizzato massimo offerto dai Concorrenti

Per risparmio energetico normalizzato si intende il valore stimato prendendo a riferimento i gradi giorno di base line secondo al formula:

$$REA_{norm.} = CE_{bl} - CE_{pi} \frac{GG_{stima}}{GG_{bl}}$$

$REA_{norm.}$ = risparmio energetico normalizzato

- CE_{bl} = consumo energetico di base line desunto dalle diagnosi energetiche del progetto di fattibilità posto a base di gara
- CE_{pe} = consumo energetico stimato post efficientamento, ossia a seguito degli interventi di riqualificazione energetica ipotizzati
- GG_{pi} = gradi girono utilizzati nei calcoli per la stima dei consumi post efficientamento;
- GG_{bl} = gradi girono relativi ai consumi di base line;

B) QUALITÀ DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ PROPOSTO – Punteggio Massimo 45 punti

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-PUNTEGGIO
B.1	Livello di dettaglio dell'analisi dello stato di fatto degli edifici oggetto d'intervento;	10
B.2	Validità, la qualità, il grado di completezza, le modalità di esecuzione e l'organicità del progetto.	10
B.3	Rispondenza ai C.A.M.	5
B.4	Sicurezza dei lavoratori, degli abitanti e degli immobili circostanti e riduzione dei disagi nell'area di intervento	5
B.5	<p>Interventi/Soluzioni migliorative: saranno considerate soluzioni migliorative sia le opere accessorie non strettamente riferibili alla riqualificazione energetica ma che risultano funzionali alla durabilità dell'intervento sia la manutenzione delle parti di edificio non influenti sulla riqualificazione energetica ma necessarie per la completa riqualificazione dell'immobile. In relazione alla Convenzione sarà possibile presentare migliorie esclusivamente per i seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tempistiche progettazione; - coperture assicurative (incremento massimali) - incremento penali - attività a carico del contraente in fase di esecuzione <p>Sono ammesse modifiche alla matrice dei rischi esclusivamente in relazione agli interventi di mitigazione.</p>	15

C) QUALITÀ DELLE CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE – Punteggio Massimo 10 punti

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-PUNTEGGIO
C.1	Capacità organizzativa del servizio, con riferimento alla struttura logistica, allo staff tecnico, al personale operativo, alle attrezzature, mezzi e strumenti messi a disposizione per l'erogazione dei servizi.	3
C.2	Efficacia del Piano Manutentivo per mantenere le opere eseguite in perfetto stato d'uso	7

All'Art. 9 si riportano i contenuti degli elementi e sub-elementi dell'offerta tecnica.

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI (criteri B e C)

I coefficienti C_i saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili da zero a uno, attribuiti da ciascun commissario, con il metodo del confronto a coppie. Ciascun Commissario confronterà le offerte tra di loro, indicando quale offerta preferirà e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 – nessuna preferenza; 2 – preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 – preferenza massima). Verrà costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, nel quale le lettere individueranno i singoli concorrenti; in ciascuna casella verrà collocata la lettera corrispondente all'offerta che sarà preferita con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità,

verranno collocate nella casella le lettere delle due offerte in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti. Le medie dei coefficienti così determinati da ciascun commissario vengono poi trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. Il coefficiente così determinato viene applicato al peso e determina il punteggio parziale attribuito al concorrente per ciascun elemento. Si precisa che: - nel caso di offerte non contenenti quanto previsto dagli elementi di valutazione o recanti contenuti giudicati totalmente inammissibili per tali aspetti, il concorrente subirà il giudizio di preferenza massima di tutti gli altri concorrenti con i quali viene confrontato. Nel caso in cui quanto precede riguardi più di un concorrente, per uno stesso elemento di valutazione, nel confronto fra quelli che si troveranno in tale condizione sarà assegnato il grado di "nessuna preferenza". - la mancata presentazione di proposte relative agli elementi non determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara, ma a questi verrà assegnato, per ogni elemento privo di proposte, un punteggio pari a zero

Il metodo del confronto a coppie verrà applicato soltanto in caso di presenza di almeno tre offerte ammesse; in caso opposto, i coefficienti Ci saranno determinati mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al sub-elementi), variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:

- giudizio OTTIMO:	1,00
- giudizio MOLTO BUONO:	0,90
- giudizio BUONO:	0,80
- giudizio DISCRETO:	0,70
- giudizio SUFFICIENTE:	0,60
- giudizio NON DEL TUTTO SUFFICIENTE:	0,30
- giudizio INSUFFICIENTE:	0,00

Il coefficiente definitivo sarà dato dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario.

In ogni caso si procederà alla riparametrazione come segue:

Il punteggio finale di ciascuno dei criteri B e C dell'impresa i-esima risultante dalla somma dei punteggi parziali ottenuti per ciascun sub-criterio;

$$P' i = \sum C_i p_i$$

sarà riparametrato secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio criterio} = \frac{P' i}{P' \max} \times \text{Peso}$$

dove:

Punteggio criterio= punteggio i-esimo definitivo per il criterio (B o C)

P'i=sommatoria dei coefficienti definitivi per il peso di ciascun sub-criterio

P'max= sommatoria massima

CRITERI MOTIVAZIONALI

QUALITÀ DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ PROPOSTO

Il presente elemento di valutazione si suddivide nei seguenti sub elementi e rispettivi criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice:

B.1 – Livello di dettaglio dell'analisi dello stato di fatto degli edifici oggetto d'intervento

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio ripartendolo in base ai seguenti criteri motivazionali:

- la completezza e l'accuratezza del rilievo, la chiarezza delle modalità di restituzione, il grado di approfondimento degli elementi di maggior rilievo ai fini della riqualificazione
- il grado di conoscenza degli immobili e la capacità di analisi del rilievo, che individui efficacemente i punti di maggiore criticità dal punto di vista del consumo, dell'obsolescenza, del degrado, delle carenze tecniche o normative, del rischio per il pubblico e per gli addetti, delle inefficienze gestionali

B.2 – Validità, la qualità, il grado di completezza, le modalità di esecuzione e l'organicità del progetto.

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio ripartendolo in base ai seguenti criteri motivazionali:

- aspetti qualitativi dei materiali e degli elementi tecnologici proposti per la realizzazione degli interventi previsti in progetto, con preferenza per primarie marche che garantiscano in primo luogo la migliore affidabilità nel tempo;
- relazione di diagnosi energetica che espliciti il calcolo del risparmio energetico ottenibile negli edifici, dando dimostrazione analitica dei risparmi conseguenti agli interventi proposti con stima dei consumi energetici previsti, evidenziazione per ogni edificio della classe energetica di partenza e di quella a seguito degli interventi proposti;
- la qualità degli elaborati progettuali, attribuendo maggior punteggio alla completezza e accuratezza di dettaglio in particolare e delle tavole grafiche; sarà premiata inoltre la coerenza e la concordanza tra i vari elaborati, e inoltre tra quanto proposto e il rilievo effettuato

B.3 – Rispondenza ai C.A.M.

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio ripartendolo in base ai seguenti criteri motivazionali:

- sostenibilità ambientale economica e sociale di prodotti e servizi offerti, misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto con particolare riferimento ai C.A.M. di cui al D.M. 11.10.2017 *“CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI”*

B.4 – Sicurezza dei lavoratori, degli abitanti e degli immobili circostanti e riduzione dei disagi nell'area di intervento

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio ripartendolo in base ai seguenti criteri motivazionali:

- Modalità di Applicazione delle norme in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento ai contenuti del titolo IV del D. Lgs. 81/08;
- Modalità di riduzione dei disagi nell'area di intervento.

B.5 – Interventi/Soluzioni migliorativi rispetto a quanto già previsto nel progetto degli interventi di ottimizzazione energetica.

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio ripartendolo in base ai seguenti criteri motivazionali:

- Qualità e completezza delle opere accessorie non strettamente riferibili alla riqualificazione energetica ma che risultano funzionali alla durabilità dell'intervento;
- Completezza della manutenzione delle parti di edificio non influenti sulla riqualificazione energetica ma necessarie per la completa riqualificazione dell'immobile.

QUALITÀ DELLE CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE

Il presente elemento di valutazione si suddivide nei seguenti sub elementi e rispettivi criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice:

C.1 – Capacità organizzativa

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio ripartendolo in base ai seguenti criteri motivazionali:

- Presenza territoriale in termini di sedi (uffici, magazzini, depositi, presidi operativi) presenti per garantire la massima copertura territoriale
- Struttura operativa e di coordinamento messa a disposizione per l'erogazione del servizio, con particolare riferimento alle competenze professionali e all'esperienza pluriennale delle risorse
- Attrezzature, mezzi e strumentazione messi a disposizione per l'erogazione del servizio

C.2 – Efficacia del Piano Manutentivo

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio in base ai seguenti criteri motivazionali:

- modalità e frequenza degli interventi manutentivi migliorativa rispetto a quella indicata nella proposta

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice è fissata una soglia di sbarramento al punteggio tecnico pari a **48** (dopo la riparametrizzazione), non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA ECONOMICA – Totale punti 20

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
D.1	Ribasso sul canone annuo del progetto posto a base di gara	10
D.2	Ribasso sui prezzi del prezzario a base di gara	10

il punteggio dell'offerta economica sarà stabilito con le seguenti formule:

$$\text{CRITERIO D.1 : } Cai = \left(\frac{Ri}{Rmax} \right)^{0,7}$$

Dove Ri= ribasso i-esimo sul canone annuo

Rmax= massimo ribasso sul canone annuo

$$\text{CRITERIO D.2 : } Cai = \left(\frac{Ri}{Rmax} \right)^{0,3}$$

Dove Ri= ribasso i-esimo sul prezzario

Rmax= massimo ribasso sul prezzario

L'aggiudicazione avverrà in base all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo determinata da una commissione di aggiudicazione nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e in merito ai criteri e pesi sopra riportati.

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Dopo che la commissione di gara avrà effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, verrà determinato, per ogni offerta (a) e distintamente per il valore tecnico ed economico dell'offerta, il punteggio finale tramite il metodo aggregativo-

compensatore, sommando i coefficienti attribuiti per ciascun criterio (i), ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascuna offerta (a) il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente formula:

$$Pa = \sum_n [Wi * Cai]$$

dove:

- Pa = punteggio dell'offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti;
- Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- Cai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- \sum_n = sommatoria per i vari requisiti (i).

9 CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA

La busta OFFERTA TECNICA dovrà contenere i seguenti documenti:

- Bozza di convenzione (la quale, a pena di esclusione, non dovrà contenere alcun dato di natura economica);
- Matrice dei rischi (la quale, a pena di esclusione, non dovrà contenere alcun dato di natura economica);
- Specifiche gestionali (le quali, a pena di esclusione, non dovranno contenere alcun dato di natura economica);
- Progetto di fattibilità, composto da una relazione tecnica illustrativa, analisi dello stato di fatto, descrizione degli interventi previsti, cronoprogramma, analisi dei costi unitari, valutazione della conformità alle normative di riferimento, diagnosi energetiche e sintesi dei risultati delle diagnosi eseguite.

I contenuti dell'offerta tecnica dovranno essere tali da far comprendere compiutamente, alla commissione aggiudicatrice, sia il valore tecnico, funzionale ed ambientale delle migliori offerte al progetto di fattibilità tecnica del Promotore. Ai sensi dell'art. 53 del Codice, sono escluse dal diritto di accesso le offerte che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Per tali fini, il concorrente è tenuto a dichiarare, in questa sede, quali sono le parti dell'offerta tecnica idonee a rivelare i suddetti segreti, pertanto sottratte al diritto di accesso. La dichiarazione deve specificare quale sia l'interesse salvaguardato e quali sono le esigenze di riservatezza in concreto tutelate. Pertanto, qualora ricorra il caso, il concorrente deve allegare idonea dichiarazione motivata e comprovata, ai sensi del suddetto disposto normativo, che indichi quali informazioni fornite nell'ambito della presente offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali.

Le parti sottratte al diritto di accesso saranno comunicate ai concorrenti in sede di comunicazione di aggiudicazione.

L'offerta tecnica che, a pena di esclusione, sarà unica e senza opzioni, dovrà fornire tutti gli elementi necessari e descrivere in maniera esauriente e compiuta le proposte, dovrà essere articolata come segue.

- 1) Una Relazione tecnica illustrativa degli interventi di riqualificazione energetica composta da non oltre 30 cartelle formato A4 che illustri gli interventi previsti.

In particolare per ogni intervento dovranno essere descritti:

- L'analisi dello stato di fatto delle parti dell'edificio e degli impianti oggetto di intervento;
- La descrizione degli interventi previsti comprese le eventuali opere provvisorie ed accessorie nonché i relativi cronoprogrammi;
- Le valutazioni in ordine alla conformità alle norme ambientali con particolare riferimento ai "CRITERI AMBIENTALI MINIMI"
- Le proposte in relazione alla sicurezza dei lavoratori, degli abitanti e degli immobili circostanti e riduzione dei disagi nell'area di intervento
- Interventi/Soluzioni migliorative con particolare riferimento sia alle opere accessorie non strettamente

riferibili alla riqualificazione energetica ma che risultano funzionali alla durabilità dell'intervento sia agli interventi manutentivi sulle parti di edificio non influenti per la riqualificazione energetica ma necessarie per il completo recupero dell'immobile.

- La sintesi dei risultati delle diagnosi energetiche eseguite;
- Il calcolo del "Risparmio minimo garantito";

Alla relazione dovranno inoltre essere allegati:

- Le diagnosi energetiche comprensive di tutti gli interventi previsti contenenti:
 - la modellazione degli interventi di riqualificazione energetica comprensivi del costo stimato, dei risparmi (energetico ed economico), la classe energetica raggiungibile ed il tempo di ritorno semplice;
 - l'analisi economica delle opere di risparmio energetico (in conformità alla norma UNI EN 15459);
 - la formulazione del "Rapporto finale" o "Relazione di diagnosi energetica";
- Le schede tecniche dei materiali e/o apparecchiature previsti;

- 2) Gli eventuali schemi grafici redatti in scala opportuna atti a dimostrare la fattibilità della proposta formulata in formato A3 nel numero massimo di 3 per edificio.
- 3) Una relazione relativa alla qualità del piano di gestione e manutenzione, composta da non oltre 20 cartelle in formato A4, che descriva quanto segue:
 - Struttura organizzativa per l'erogazione e relativa logistica;
 - Piano manutentivo per il mantenimento delle opere realizzate.

10 CONTENUTI DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere predisposta secondo il modello allegato dell'offerta economica.

All'interno della sezione economica l'Offerente dovrà inserire il computo metrico estimativo redatto sulla base del progetto di fattibilità

L'offerta economica deve contenere altresì, a pena di esclusione, la stima dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 c.10 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'apposito paragrafo.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi a base d'asta.

All'Offerta economica dovrà essere allegato, a pena di esclusione, un PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) sottoscritto digitalmente dai soggetti titolari al rilascio e all'asseverazione di cui all'art.183, comma 9 del Codice, che deve:

- contenere dati coerenti con tutti i valori inseriti nell'offerta economica e congrui rispetto all'offerta tecnica predisposta;
- fornire dettaglio circa le principali dinamiche economico finanziarie dell'iniziativa (costi di investimento e loro distribuzione temporale, ricavi, costi operativi, modalità di finanziamento previste e relativo importo, imposizione fiscale prevista, tempi medi di pagamento e incassi, ecc.);
- specificare la composizione del capitale investito nel progetto tra capitale di rischio e capitale di indebitamento;
- specificare il costo medio ponderato del capitale investito;

- specificare un insieme di indicatori adeguati a dimostrare la capacità di rimborsare il debito e remunerare il capitale di rischio. In particolare dovranno essere specificati almeno i seguenti indicatori: il VAN (Valore Attuale Netto) dei flussi di cassa operativi, il Tasso Interno di Rendimento (TIR) del progetto, il Tasso Interno di Rendimento (TIR) del capitale di rischio, il Debt Service Coverage Ratio (DSCR) previsto.

E' richiesto di inserire nella sezione Offerta Economica anche la tabella riassuntiva dei valori del partenariato, compilata secondo lo schema predisposto dalla Stazione Appaltante

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima nonché la mancata asseverazione del PEF costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara e non sono sanabili mediante soccorso istruttorio.

11 TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Si rimanda all'apposito Allegato al presente Disciplinare.

12 SVOLGIMENTO DELLA GARA

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 composta da tre membri di cui uno il Presidente.

L'esperimento della gara avrà luogo in seduta pubblica, nel giorno e presso la sede indicati nel bando e/o comunicati ai concorrenti tramite il portale Sintel.

È ammesso ad assistere all'apertura delle offerte il rappresentante legale, procuratore o loro delegato, per ciascun concorrente munito di idoneo titolo.

Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, la Commissione si riserva di procedere al sorteggio per la verifica dei requisiti di carattere speciale.

All'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni, al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010.

Terminata la fase di cui sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica da tenersi anche nella stessa data o in altro giorno che verrà comunicato con congruo anticipo, procederà all'apertura delle offerte tecniche, al solo fine di verificarne la completezza.

La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione della componente tecnica dell'offerta ed all'attribuzione dei relativi punteggi, sulla scorta dei criteri indicati.

Durante un'ulteriore seduta pubblica, la cui data verrà notificata ai concorrenti a mezzo posta elettronica o fax con adeguato preavviso, la Commissione, dopo aver reso noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procederà all'apertura delle offerte economiche, all'attribuzione del relativo punteggio utilizzando la formula indicata ed alla redazione della graduatoria finale.

Per l'individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 e di cui all' art. 1.1 delle Linee guida n. 5/2016 di A.N.A.C..

La Commissione giudicatrice fornisce l'ausilio al competente R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (ai sensi anche delle Linee guida A.N.A.C. n. 3/2016).

Nel corso della medesima o di successiva seduta pubblica, la Commissione ovvero l'Amministrazione provvederà altresì all'esclusione, previa opportuna verifica, delle eventuali offerte per le quali avrà accertato l'imputabilità ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto disposto dall'art. 80, comma 5 - lettera m), del d.lgs. n. 50/2016.

Di tutte le sedute di gara, pubbliche o riservate, verranno stilati appositi verbali.

13 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione verrà disposta con apposito Decreto su proposta dell'Ufficio Appalti e Gestione del Partenariato Pubblico e Privato di Arte Genova e diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo al primo classificato in graduatoria, giusto quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione si intende definitiva solo dopo l'intervenuta esecutività a termini di legge del relativo Decreto di affidamento, mentre l'aggiudicatario rimarrà vincolato dal momento della presentazione dell'offerta.

E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32, comma 8 e seguenti, del d.lgs. n. 50/2016.

In particolare, posto che, ai sensi dell'art. 165, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 la sottoscrizione del contratto può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Ove necessario, prima della stipula del contratto i progetti definitivi dovranno essere corredati di tutte le autorizzazioni ed assensi da parte degli Enti competenti per l'ottenimento del titolo edilizio.

In ogni caso, l'offerta vincolerà il concorrente per almeno 240 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'Amministrazione.

Posto inoltre che, ai sensi dell'art. 165, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, la sottoscrizione del contratto può avvenire solamente a seguito della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera, l'aggiudicatario, dall'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione, e in ogni caso prima della stipula del Contratto, dovrà presentare la predetta documentazione.

14 STIPULA DEL CONTRATTO

Fra il concorrente aggiudicatario e l'Arte Genova verrà stipulato apposito contratto ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 9, entro 10 giorni dall'intervenuta approvazione della progettazione definitiva.

La sottoscrizione del contratto sarà comunque subordinata alla presentazione di quanto richiesto al successivo art. 15.

Ai sensi dell'art. 165, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, il Contratto stabilisce la risoluzione del rapporto contrattuale nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento il termine indicato, salva la facoltà del contraente di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993;

Le spese di stipulazione, bollo e registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. È a carico di Arte Genova, interessata la sola I.V.A., nella misura di legge, gravante sull'importo del servizio di valutazione.

15 CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE

GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva dovrà essere ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e dovrà essere presentata ai fini della stipula del contratto. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di conclusione del contratto come disciplinato dall'art. 103, comma 5, del Codice. Alla garanzia di cui al presente paragrafo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE E PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA

Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale (c.d. RC

professionale) per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi, che il Concedente dovesse sopportare per le varianti di cui all'art. 106 del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione.

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE E PROFESSIONALE DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA VERIFICA

Il soggetto incaricato della verifica del progetto deve essere munito, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale (c.d. RC professionale) per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE E PROFESSIONALE DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'ASSEVERAZIONE

Per la sottoscrizione del Contratto all'aggiudicatario sarà richiesta polizza assicurativa specifica per il soggetto incaricato di rilasciare le asseverazioni previste dal DL Rilancio.

POLIZZA ASSICURATIVA che copra i danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;

Per la sottoscrizione del Contratto all'aggiudicatario sarà richiesta la polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7 del Codice.

POLIZZA ASSICURATIVA indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi di cui all'art. 103, comma 8 D.Lgs 50/2016

Dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori:

CAUZIONE A GARANZIA DELLE PENALI

La cauzione a garanzia delle penali è prevista dall'articolo 183, comma 13, ultimo periodo, del Codice. Tale cauzione da prestarsi nella misura stabilita nella convenzione posta a base di gara da consegnare entro la stipula del contratto.

16 SUPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta, nell'Allegato modello D.G.U.E. , le parti del servizio o dei lavori che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. L'eventuale subappalto non può superare la quota stabilita dalle norme vigenti dell'importo contrattuale

L'affidatario dei servizi di architettura e ingegneria: ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, A.R.T.E. Genova quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informano che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori designati dal titolare per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta a A.R.T.E. Genova.

18 FORO COMPETENTE

Avverso il presente Disciplinare e in generale di tutti gli atti di gara può essere presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (TAR).